

Bruxelles, 30 aprile 2018  
(OR. en)

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0208 (COD)**

---

8215/18  
ADD 1 REV 1

CODEC 606  
EF 118  
ECOFIN 349  
DROIPEN 55  
CRIMORG 46  
COTER 39

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

---

**Dichiarazione dell'Austria**

"L'Austria è profondamente preoccupata per il fatto che il testo attuale non aumenta la trasparenza in merito alla titolarità effettiva necessaria per evitare abusi dei trust a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Vi è un'evidente necessità di istituire registri centrali e pubblici obbligatori dei titolari effettivi dei trust nello Stato membro la cui legislazione disciplina i trust (articolo 31 della direttiva 2015/849). Purtroppo il testo attuale rafforza ancora di più tale mancanza di trasparenza riguardo alla titolarità effettiva dei trust, in quanto prevede l'anonimato per i titolari effettivi di taluni tipi di trust. Pertanto l'Austria chiede che si ponga rimedio a tale evidente carenza del futuro quadro dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo."

### **Dichiarazione 1 della Commissione**

"La Commissione deplora che la direttiva riveduta non offra lo stesso livello di trasparenza riguardo alla titolarità effettiva dei trust con fini di lucro come nel caso delle imprese e altre persone giuridiche.

Rileva che, alla luce dei principi generali del diritto dell'UE e del dovere di motivazione, è estremamente importante che la legislazione dell'Unione preveda una motivazione sufficiente, specifica, adeguata e giuridicamente valida in merito all'accesso alle informazioni sui titolari effettivi incluse nei registri centrali. La motivazione deve esplicitare in modo chiaro e inequivoco l'iter logico seguito dall'autore della misura, in modo da consentire alle parti interessate di conoscerne le ragioni e agli organi giurisdizionali competenti di esercitare il loro controllo.

La Commissione ritiene che garantire l'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese e società sia giustificato alla luce della necessità generale di trasparenza delle questioni aziendali al fine di proteggere gli interessi di parti terze e che tale aspetto della direttiva si riferisca all'articolo 50 TFUE. Si rammarica che il Parlamento ed il Consiglio abbiano ritenuto che tale aspetto debba essere considerato soltanto come un effetto collaterale positivo e non necessiti di un riferimento all'articolo 50 TFUE come base giuridica aggiuntiva.

Tuttavia, dato che il riferimento all'articolo 114 TFUE quale unica base giuridica non implica conseguenze giuridiche nella fattispecie, la Commissione può accettare la versione definitiva della direttiva."

### **Dichiarazione 2 della Commissione**

"La Commissione rileva che l'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi sono necessarie, dal momento che la soglia specifica di partecipazione azionaria o altra interessenza partecipativa riportata nella direttiva è puramente indicativa e costituisce un elemento fattuale, tra altri, da tenere in considerazione. Alla luce del rischio intrinseco posto dalle entità non finanziarie che non svolgono un'attività imprenditoriale attiva, i soggetti obbligati dovrebbero applicare una soglia più bassa per quanto riguarda la determinazione della loro titolarità effettiva. Questo dovrebbe essere il caso, in particolare, delle entità non finanziarie passive che costituiscono una sottocategoria di tutte le entità soggette all'obbligo di notifica, definite nella direttiva sulla cooperazione amministrativa e contemplate dallo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (AEOI) elaborato dall'OCSE."

## Dichiarazione dei Paesi Bassi

"Pur appoggiando la direttiva che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i Paesi Bassi sono preoccupati riguardo al periodo di recepimento di 20 mesi a disposizione degli Stati membri per istituire un registro di informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici analoghi. Un recepimento e un'attuazione rapidi delle modifiche nei singoli Stati membri sono importanti. Tuttavia in alcuni Stati membri – come i Paesi Bassi – in cui trust e istituti giuridici analoghi non sono disciplinati dalla legislazione nazionale e i trust non sono ancora soggetti ad alcun obbligo di registrazione, l'istituzione di registri operativi di informazioni sulla titolarità effettiva entro 20 mesi dall'entrata in vigore della direttiva modificativa sembra estremamente ambiziosa".

---